



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile

nella persona del Dott. Aldo Ruggiero, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 47526 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta per la decisione all'udienza del 11.12.2018 e vertente

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che li rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione

Attori

E

Banca Monte dei Paschi di Siena S. p. A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Umberto Morera che la rappresenta e difende per procura speciale del 12.5.2014, notaio Zanchi, rep. n. 33190, racc. n. 15728

Convenuto

Oggetto: conto corrente.

Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2018, i procuratori delle parti così concludevano:

- la difesa degli attori: "...nel merito:

accertare e dichiarare anche in via gradata e/o subordinata tra loro:

illiceità, illegittimità, nullità, annullamento e/o inefficacia del contratto di conto corrente bancario n. 20488.21 conto ordinario, e, comunque:

la violazione dell'art. 644 c.p.c. I, III, IV e art. 1815 c.c. II c.c. come modificato dall'art. 4 L. 108/96, e/o

Violazione dell'art. 1283 c.c. - divieto di anatocismo, e/o

Violazione dell'art. 1375-1377 e/o 1175 c.c. e/o

Violazione dell'art. 117 D.L. 01.09.1993 - TUB contratti.

E per l'effetto, condannare il Monte dei Paschi di Siena spa alla restituzione alla parte attrice delle somme anche in via subordinata e/o gradata tra loro meglio specificate in epigrafe e/o nelle conclusioni di cui alla relazione tecnica redatta dal Dott. Stefano Muzzarelli in data 10.02.2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si deposita in allegato e/o in ogni caso accertare e dichiarare l'importo effettivamente dovuto e/o a credito a favore della odierna parte attrice anche con compensazione dei reciproci dare-avere tra le parti... ";

- la difesa della convenuta: "... Piaccia a codesto ecc.mo Tribunale, per i motivi indicati in atti, quanto al rapporto di conto corrente dedotto in lite n. 20488.21:

- dichiarare: (A) la carenza di interesse ad agire di parte attrice, per la pendenza del rapporto dedotto in lite; (B) l'avvenuta decadenza del diritto di parte attrice di contestare tutti gli estratti del conto corrente dedotto in lite ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 119 TUB e 1832 c.c. e precedenti l'invio dell'estratto conto del 31 dicembre 2015; (C) l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice di chiedere la ripetizione di tutte le somme pagate tramite addebito sul conto corrente in esame in data precedente al 25 giugno 2006;

- nel merito: rigettare tutte le domande di parte attrice, siccome inammissibili, prescritte, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.

In ogni caso: in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, dichiarare l'avvenuta compensazione del minor credito riconosciuto a parte attrice con quello maggiore da questa dovuto alla BANCA.

Con vittoria delle spese di lite ...".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 25.6.2016 (data di invio della raccomandata), parte attrice conveniva davanti il Tribunale di Roma il Monte dei Paschi di Siena s. p. a. lamentando, per il periodo dal primo trimestre 2006 al quarto trimestre 2012, l'applicazione nel conto corrente n. 20488.21 di interessi usurari, anatocistici e di commissioni illegittime tra cui quella di massimo scoperto.

Allegava, altresì, una ipotesi di assenza del contratto e delle relative pattuizioni per iscritto dei tassi di interesse da applicare e delle condizioni accessorie, come

indicato in una consulenza di parte che provvedeva a depositare unitamente all'atto introduttivo.

Concludeva, pertanto, chiedendo puntualmente quanto riportato in epigrafe.

Si costituiva la Banca convenuta, la quale preliminarmente eccepiva la inammissibilità della domanda di ripetizione, essendo il conto ancora aperto. Eccepiva, quindi, la assoluta genericità dell'atto introduttivo e comunque la infondatezza delle domande, atteso che le contestazioni sollevate difettavano di prova ed erano comunque generiche rispetto alla fattispecie concreta; le condizioni economiche applicate erano conformi alla disciplina contrattuale ed alla normativa vigente in materia; non era stato superato il tasso-soglia. Deduceva, altresì, di avere operato un controllo della regolarità delle operazioni compiute rilevandone la ritualità.

Concludeva, pertanto, come riportato puntualmente in epigrafe.

Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che parte attrice –quale titolare del rapporto di conto corrente n. 20488.21 intrattenuto con il Monte dei Paschi di Siena S. p. A.- ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare l'applicazione, da parte della Banca convenuta, di tassi usurari, di interessi anatocistici e di illegittima commissione di massimo scoperto, con conseguente condanna della predetta alla ripetizione delle somme illegittimamente applicate.

Per contro, la Banca convenuta ha eccepito la assoluta genericità ed infondatezza delle doglianze contenute nell'atto di citazione, oltre alla pendenza del conto.

Onde fugar qualsiasi dubbio sul punto, è appena il caso di rilevare l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme asseritamente addebitate illegittimamente con riferimento al conto corrente oggetto di causa.

Orbene, appare certamente condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione di massimo scoperto o altre spese) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca.

Di conseguenza, il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo, atteso che di pagamento, nella descritta situazione, potrà parlarsi soltanto

dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass. Civ. n. 24418/10).

La parte attrice, d'altra parte, non ha allegato, né dimostrato, la chiusura del rapporto in questione in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio, né ha specificamente dedotto l'esistenza di annotazioni relative a rimesse aventi carattere solutorio in quanto effettuate in assenza di affidamenti o in presenza di saldi negativi di ammontare maggiore rispetto agli affidamenti concessi, non fornendo peraltro –come sopra già evidenziato- alcuna prova dei presupposti della sua pretesa restitutoria.

La domanda di ripetizione proposta dalla parte attrice è, quindi, inammissibile.

Quanto, poi, alla domanda di accertamento del saldo del conto corrente, epurato delle poste asseritamente illegittime, anche tale domanda non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.

Devesi preliminarmente ricordare che, nei giudizi promossi dal "cliente" –correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova, oltre a dover allegare l'intero all'accertamento.

Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui *"Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta"*).

Sicchè, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive –assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre "voci" non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il

titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".

Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.

E così, di recente, la Corte di Cassazione –in fattispecie analoga a quella in esame– ha argomentato come segue: *“Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive contrapposte pretese. [...] In tal senso è stato altresì ritenuto che l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. [...] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l’entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall’apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. [...] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell’affermare un dovere di rilevamento d’ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l’onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d’ufficio una nullità inerente al*



contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte", (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).

Peraltro, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che *"Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)", (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016, Rv. 641850 - 02).*

Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti ed, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB; inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.

Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al "cliente" un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.

Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava:

"Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese".

Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: *"Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".*

Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato; b) con l'ulteriore previsione per cui il "cliente" o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.

In un contesto di tal tipo, il "cliente-attore", avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.

Manca un riscontro rituale sul punto specifico nell'ambito del contratto intervenuto tra le parti, risultando solo una diffida nella quale risulta omessa ogni disponibilità al pagamento delle spese.

Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, va innanzitutto rilevato che la parte attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici nonché ipotetici, sostenendo che nel corso del rapporto di conto corrente oggetto di causa la banca convenuta avrebbe percepito vantaggi e scompensi sproporzionati rispetto al tasso medio praticato per operazioni similari.

Ed invero, nell'atto di citazione risultano richiamati diffusamente i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire

la effettiva incidenza di quanto lamentato sui rapporti in concreto intrattenuti con la banca convenuta (richiami peraltro riprodotti nella comparsa conclusionale nella quale viene trascurato ogni riferimento alle contestazioni della Banca, come nel corso del procedimento).

Emerge, dunque, che la parte attrice ha fondato la propria domanda di accertamento sulla base di una dedotta illegittimità delle spese e degli interessi applicati dalla banca, in quanto difformi da quelli pattuiti ovvero contrari alla legge, peraltro, mantenendo il tutto su un piano ipotetico ed offrendo diverse ipotesi.

Orbene, la linea difensiva attorea presuppone che siano state esaminate le pattuizioni contrattuali stipulate tra le parti e che le stesse siano state confrontate con gli interessi e le spese concretamente applicati dalla banca e risultanti dagli estratti conto completi relativi all'andamento del rapporto oggetto di causa, sin dalla data della sua apertura. La parte attrice ha, infatti, chiesto la restituzione delle somme addebitate dalla Banca in modo asseritamente illegittimo e la compensazione con le somme dovute in conto capitale, ciò richiedendo la rideterminazione dei rapporti di debito/credito con riferimento ad una parte del rapporto contrattuale con la Banca.

Tuttavia, la parte attrice -nel costituirsi in giudizio- ha prodotto esclusivamente alcuni estratti conto, senza alcuna contestazione specifica in ordine al concreto rapporto intercorso tra le parti ed in ordine alle singole clausole contrattuali asseritamente nulle, omettendo di tenere conto la necessità di una completa ricostruzione del rapporto.

Tale genericità ed ipoteticità, unitamente alle omissioni di cui si è già detto, finiscono con il rendere l'azione proposta meramente "esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.

Né, del resto, il problema appare superabile sulla base della considerazione che la nullità sarebbe anche rilevabile d'ufficio. Ed infatti, la Suprema Corte ha al riguardo statuito che *"La rilevabilità d'ufficio della nullità di un contratto prevista dall'art. 1421 cod. civ. non comporta che il giudice sia obbligato ad un accertamento d'ufficio in tal senso, dovendo invece detta nullità risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, essendo i poteri officiosi del giudice limitati al rilievo della nullità e non intesi perciò ad esonerare la parte dall'onere probatorio gravante su di essa. (Sez. 2, Sentenza n. 1552 del 28/01/2004, Rv. 569764 -01)"*, ed inoltre che *"Il potere del giudice di rilevare*

d'ufficio le nullità del contratto di assicurazione (nella specie, per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) o delle singole clausole di esso va coordinato necessariamente con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ne consegue che il contraente, laddove deduca la nullità di una clausola di delimitazione del rischio, è tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell'eccezione (ovvero l'esistenza della clausola, la sua inconoscibilità, il suo contenuto in tesi vessatorio) nella comparsa di risposta o con le memorie di cui all'art. 183 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 14/03/2014, Rv. 630558 - 01)".

Le suddette carenze in punto di allegazione e prova non possono essere colmate neppure alla luce delle istanze istruttorie avanzate.

Infatti, la parte attrice ha sollecitato l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica di quanto genericamente lamentato, senza tuttavia produrre i documenti necessari per l'indagine tecnica da affidare all'ausiliare del giudice, ma soprattutto senza assolvere al suo onere di allegazione che è preliminare rispetto all'onere probatorio.

Peraltro, solo la produzione completa degli estratti conto, a partire dalla data di apertura del contratto di conto corrente sino alla data della domanda o di chiusura del conto, consente di pervenire - attraverso l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti e con la corretta applicazione del tasso di interesse - alla corretta determinazione dell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere sul conto. Invece, per la determinazione del saldo del conto non sono sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco del tempo.

Gli estratti conto scalari, in particolare, sono tecnicamente sufficienti per conteggiare gli interessi anatocistici applicati, ma non per l'accertamento relativo agli importi prescritti o la verifica dei criteri di imputazione ex art. 1194 c.c. ovvero il criterio in base al quale è stata conteggiata la commissione di massimo scoperto. Il mancato deposito degli estratti conto analitici ha impedito di dar corso alla Ctu contabile, considerato, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alle carenti allegazioni o offerte di prova delle parti.

Del resto, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, *"la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di*

questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse." (così, fra tante, Cass. civ. Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191).

Peraltro, nel caso di specie, di tale documentazione analitica non è stata richiesto ritualmente alla Banca ai sensi dell'art. 119 TUB con i conseguenti riflessi sull'inammissibilità dell'ordine di esibizione, allegando, peraltro, un improprio inversione dell'onere probatorio senza tener conto della propria qualità di parte attrice.

Con particolare riferimento, poi, alla eccepita illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la doglianza è infondata, tenuto conto che il periodo contestato è successivo al 2000.

E' noto, infatti, che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: *"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori"*. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. CICR, a sua volta, dispone: *"Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori"*.

Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare (cosa che tuttavia non è stata fatta) sotto quale altro profilo la Banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.

Con riferimento alla usura, devesi, innanzitutto, rilevare che il motivo di doglianza è stato sollevato in maniera assolutamente generica. La parte attrice, infatti, si è

limitata a sostenere apoditticamente l'intervenuto superamento del tasso determinato dal Ministero del Tesoro.

Peraltro, non è stata dedotta alcuna specifica ipotesi di usura originaria. In ordine poi al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, deve tenersi conto della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017, per mezzo della quale è stato risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n. 108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.

Orbene il Supremo Consesso nella sua decisione, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, ha negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come segue: *«La ragione della illiceità risiederebbe, [...], nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Sennonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.; le (altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»). L'art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non*

può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. [...] Tale esegesi delle disposizioni della legge n. 108 non contrasta, inoltre, con la loro ratio. Una parte della dottrina attribuisce alla legge n. 108 una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi. Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno".

In chiusura, pertanto, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: *"allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".*

Sicchè, alla luce della suindicata pronuncia, non dovrà tenersi conto dell'usura sopravvenuta.

Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla commissione di massimo scoperto, in relazione alla quale la mancanza degli estratti conto analitici completi impedisce di verificare le modalità concrete di applicazione.



In conclusione, sulla base di tutte le suesposte considerazioni, la domanda di ripetizione dell'indebito deve essere dichiarata inammissibile e le residue domande attoree vanno integralmente rigettate, ciò rendendo superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla parte convenuta.

Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella causa civile, iscritta al n. 47526/2016 del ruolo generale per gli affari contenziosi, promossa da [REDACTED]

[REDACTED] in atto di citazione di Monte dei Paschi di Siena s. p. a., disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così pronuncia:

- 1) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito di parte attrice;
- 2) rigetta le residue domande di parte attrice;
- 3) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della Banca convenuta, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, sezione sedicesima, in data 22.3.2019.

Il Giudice

Dott. Aldo Ruggiero

